



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario, <i>relatore</i>
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di Chieuti (FG), assunta al protocollo di Segreteria di questa Sezione n. 3065 del 24.07.2024;

udito il relatore dott.ssa Daniela Piacente nella camera di consiglio del 27 agosto 2024 convocata con ordinanza n. 21/2024.

Premesso in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Chieuti ha formulato una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, della l. 5.6.2003, n. 131, in tema di riparto di competenze tra l'Organismo straordinario di liquidazione e l'ente locale nell'ambito delle procedure di dissesto.

In particolare, chiede di conoscere se, in presenza di una pronuncia di assoluzione passata in giudicato, resa nell'ambito di un giudizio di responsabilità erariale instaurato successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma riferito a fatti o atti antecedenti alla data del 31 dicembre di cui all'art. 252 T.U.E.L., le spese legali poste a carico dell'Amministrazione comunale siano di competenza della gestione straordinaria dell'O.S.L., ovvero restino a carico del bilancio ordinario dell'Ente.

Il Comune, nel suo quesito, pone l'accento su una recente pronuncia del TAR Napoli che, discostandosi dalla posizione dominante assunta dalla magistratura amministrativa, ha così statuito: *«il credito costituito dalle spese legali trova la sua fonte unicamente nel provvedimento del giudice che ne dispone la liquidazione [...]»*, motivo per il quale *«non è [...] da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, con la conseguenza che non può essere contabilmente inserito nella massa passiva ed è, invece, passibile di esecuzione in via ordinaria (cfr. T.A.R. Napoli, VIII, 09/07/2020, n. 2972; ex multis sent. n. 2927 del 2023 de TAR Campania Napoli)»*.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente questa Sezione è chiamata a verificare l'ammissibilità dell'avanzata richiesta di parere, sotto il duplice profilo soggettivo (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettivo (attinenza del quesito alla materia di contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, assenza di interferenze con le funzioni requirenti o giurisdizionale della Corte, ovvero di altra magistratura).

1. Ammissibilità soggettiva.

Sotto il profilo soggettivo la richiesta di parere deve considerarsi ammissibile, in quanto proveniente dal Sindaco, quale organo di vertice, legittimato istituzionalmente a richiederlo.

La mancata istituzione del C.A.L. all'interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi

legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

2. Ammissibilità oggettiva.

2.1. Per quanto concerne l'ambito oggettivo, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, è necessario che il quesito posto dall'Ente:

- abbia un'attinenza con la materia della contabilità pubblica;
- sia formulato in termini generali ed astratti;
- non sia funzionale all'adozione di concreti atti di gestione dell'ente;
- non determini un rischio di interferenze con l'esercizio delle altre funzioni intestate alla Corte (giurisdizionale, requirente e di controllo), ovvero con altri organi giurisdizionali (penale, civile o amministrativo).

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, alle Sezioni regionali di controllo non è stata assegnata una funzione di consulenza di portata generale tale da comprendere qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria, in quanto una simile soluzione interpretativa sarebbe incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale (cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004 così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009 n. 9; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54 del 2010; deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 27/2011; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/2014; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/2019; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 11/2020).

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando da un'esigenza gestionale dell'ente, deve rimanere circoscritta al piano generale ed astratto dell'interpretazione di una disposizione dal significato controverso, attinente alla materia contabile, essendo viceversa preclusa l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri che determinerebbero *“l'inaccettabile risultato di immettere la Corte nei processi*

decisionali dell'ente territoriale" (cfr. SS.RR. in sede di controllo, delibera n. 54/2010).

Devono, pertanto, ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Ne consegue che il parere può essere reso unicamente su questioni di natura generale ed astratta e non su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati e in corso di esecuzione.

Il rispetto dei richiamati limiti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, è preordinato a scongiurare indebite commistioni tra funzione consultiva e funzione di controllo, oltre che ad evitare ipotesi di surrettizia reintroduzione del vaglio preventivo di legittimità su atti ovvero ancora il rischio che pronunce consultive della Corte dei conti possano essere richieste o valorizzate per elidere o attenuare posizioni di responsabilità (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/2020).

2.2. Venendo alla richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Chieuti, la stessa deve considerarsi ammissibile sotto il profilo oggettivo, nei termini e nei limiti di seguito specificati.

Il quesito, per un verso, sollecita l'esercizio di una funzione consulenziale con riferimento a uno specifico fatto gestionale (condanna alle spese legali riportata dall'Ente nell'ambito di un giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura contabile) che, per le ragioni innanzi rilevate, risulta travalicare l'ambito della funzione consultiva demandata alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 (cfr. tra le altre, la deliberazione della Sezione delle autonomie del 27 aprile 2004, così come integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009 n. 9; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/2006; la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54 del 2010 e n. 27/2011; la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/2014, n. 24/2019, n. 11/2020).

Nondimeno, dalla lettura del quesito appare possibile estrapolare un dubbio interpretativo di carattere generale concernente il riparto di competenze tra l'Organismo straordinario di liquidazione e gli organi ordinari dell'Ente e più specificamente, la perimetrazione delle competenze dell'OSL e i meccanismi di imputazione della spesa con riferimento ai debiti emersi successivamente alla dichiarazione di dissesto (se cioè essi competano all'OSL, utilizzando le risorse della massa attiva, o all'ente, attraverso il bilancio stabilmente riequilibrato), questioni pacificamente riconducibili alla materia della contabilità pubblica e come tali vagliabili dal Giudice contabile (art. 252, comma 4, T.U.E.L., art. 254, comma 3, T.U.E.L., art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80).

La Sezione, pertanto, procederà all'esame del parere nel solco dei confini tracciati dalla giurisprudenza contabile, limitandosi a fornire una lettura interpretativa delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto, senza operare alcun richiamo e/o valutazione in ordine alla fattispecie concreta rappresentata nell'istanza.

Parimenti non potrà formare oggetto di esame la nota trasmessa, nelle more del deposito della deliberazione, dal professionista interessato (prot. Cdc n. 3080 del 25 luglio 2024), intesa ad escludere dal regime della concorsualità, proprio della gestione liquidatoria, l'onere finanziario discendente dalla condanna dell'Amministrazione comunale alle spese legali, riportata all'esito di un giudizio intrapreso dalla Procura contabile successivamente alla dichiarazione di dissesto.

2.3. Con il quesito all'esame l'Ente chiede di conoscere:

- *«Se in presenza di una pronuncia [...], resa in un giudizio instaurato successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma riferiti a fatti o atti che rientrano nel dissesto perché antecedenti alla data del 31 dicembre di cui all'art. 252 cit [T.U.E.L.], le spese legali poste a carico dell'Amministrazione comunale sono di competenza della gestione straordinaria dell'OSL;*
- *Se, diversamente opinando, dette spese devono gravare sul bilancio ordinario dell'Ente».*

La questione interpretativa avanzata dal Comune istante ruota, sostanzialmente, sul significato da attribuire all'espressione «atti e fatti di gestione

verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato», contenuta nell'art. 252 del T.U.E.L., come meglio precisata dalla disposizione di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. 29.3.2004, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28.5.2004, n. 140), a mente della quale «Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico».

La *ratio* sottesa alla disposizione in parola, come è noto, è quella di “isolare” gli effetti economici della gestione dissestata ed evitare che le pregresse scelte gestionali abbiano ricadute finanziarie sugli esercizi successivi.

La normativa che si è succeduta nel tempo, in tema di dissesto finanziario dell'ente locale, si è incentrata sulla netta demarcazione tra la gestione “dissestata”, affidata all'organo straordinario di liquidazione (O.S.L.), e l'amministrazione (ordinaria) di competenza dell'ente, allo scopo di favorire e garantire il ripristino degli equilibri di bilancio degli enti locali in crisi e tutelare la gestione corrente, volendo evitare riverberi derivanti dalle precedenti gestioni amministrative (d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68; d.p.r. 24 agosto 1993, n. 378; d.lgs 25 febbraio 1995, n. 77; d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336; d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342; d.lgs. 23 ottobre 1998, n. 410; d.p.r. 13 settembre 1999, n. 420; d.p.r. 18 agosto 2000, n. 273, artt. 244 - 272 T.U.E.L.).

2.4. Premessa dunque l'esistenza di una netta separazione di competenze tra la gestione passata e quella corrente, il dubbio interpretativo prospettato dal Comune verte su quale delle due citate gestioni debbano gravare gli oneri discendenti da un procedimento giudiziale incardinato «[...] *successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma riferit[o] a fatti o atti che rientrano nel dissesto perché antecedenti alla data del 31 dicembre di cui all'art. 252 cit.*».

Come già rilevato da questa Sezione su una questione speculare (cfr. deliberazione n. 147/2023/PAR), sul tema dell'attribuzione dei debiti sorti "successivamente" alla dichiarazione di dissesto, all'una o all'altra gestione, si sono registrati nel tempo degli orientamenti contrapposti: il primo, di taglio formalista, che nell'interpretazione del succitato art. 5, comma 2, d.l. n. 80/2004, in coerenza con i nuovi principi contabili generali e applicati, privilegia la manifestazione, sul piano squisitamente contabile, dell'epoca in cui sorge la posta passiva e porta ad escludere dalla massa passiva dell'O.S.L. i debiti privi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità (cfr. Sezione controllo Lazio deliberazione n. 101/2019/PAR); il secondo di carattere sostanziale che, viceversa, ritiene centrale ai fini del decidere l'individuazione dell'epoca in cui è sorto il fatto/atto generatore da cui promana quell'ulteriore obbligazione debitoria, con la diretta conseguenza che vengono attratte nella gestione dell'O.S.L. tutte le passività insorte in epoca successiva al dissesto ma che siano espressione di fatti occorsi antecedentemente ad esso (cfr. Sezione di controllo per la Puglia, deliberazione n. 23/2020/PAR).

La Sezione delle autonomie, con la pronuncia di orientamento n. 21/SEZAUT/2020/QMIG, resa su una questione sollevata dalla Sezione regionale per il Molise - in merito alla specifica questione dell'ascrivibilità a "*fatti e atti di gestione*" di competenza dell'O.S.L. delle obbligazioni di pagamento concernenti prestazioni professionali contratte nell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato e adempiute negli anni successivi (deliberazione n. 53/2020/QMIG) - ha inteso privilegiare l'orientamento di carattere sostanziale, rispetto a quello puramente contabile, seppur fissando dei significativi elementi correttivi.

L'organo di nomofilachia, dopo aver premesso che lo scopo della normativa in esame è quello «*di attrarre alla gestione straordinaria atti e fatti che si verificano a cavallo delle due gestioni, allo scopo di raccogliere tutte le pendenze derivanti dalla gestione in crisi e far sì che la gestione risanata non abbia ancora da ripianare oneri che provengono dal passato*», ritiene che per siffatta ragione non possa ritenersi dirimente l'epoca di insorgenza del debito, trattandosi questa di circostanza di

carattere meramente temporale *«legata ad eventi casuali, non controllabili e prevedibili, in cui il debito diventa esigibile»*.

La pronuncia in esame ha ravvisato la necessità di fare salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, gli effetti finanziari siano destinati a protrarsi ininterrottamente o periodicamente nel tempo (cd. contratti di durata). In tal caso, si è osservato, relegare nel dissesto – e per tutta la loro durata – tali tipologie contrattuali, significherebbe comprimere oltre misura il *«diritto dei creditori, con l'effetto di paralizzare anche l'erogazione dei servizi resi dalla gestione ordinaria che, proprio attraverso il dissesto finanziario, ha inteso ritrovare la propria serenità finanziaria»*. Da qui la necessità, ad avviso della Sezione, di *«una lettura della norma costituzionalmente orientata che tenga conto della compressione temporanea dei diritti dei creditori voluta dalla legislazione speciale sul dissesto – e, nel contempo, però, garantisca la par condicio creditorum e la regolare prosecuzione delle attività di competenza dell'amministrazione ordinaria»* che porta a ritenere che *«che nei contratti di durata le prestazioni che si verificano dopo il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato siano da imputarsi sul bilancio della gestione ordinaria»*.

2.5. Orbene, muovendo dalle considerazioni svolte dalla Sezione delle autonomie, e in disparte l'ipotesi dei contratti di durata, può dunque affermarsi il principio per cui nella procedura di dissesto rientrino le passività già contabilizzate, nonché i debiti insorti successivamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, che promanino e siano causalmente riconducibili ad atti e fatti di gestione antecedenti alla dichiarazione di dissesto.

In linea con tale ricostruzione si pone anche la giurisprudenza amministrativa che, dopo qualche iniziale incertezza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2263; C.g.a., 31 luglio 2017, n. 367; in senso difforme, Cons. Stato, Sez. IV, ord. 22 luglio 2019, n. 5139), ha inteso privilegiare un approccio di tipo sostanzialistico.

In particolare, la questione è stata scrutinata e risolta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 5 agosto 2020, n. 15) che, investita della specifica problematica relativa all'imputazione del debito conseguente

all'emanando provvedimento di acquisizione sanante alla gestione dell'Organo Straordinario di Liquidazione, ovvero alla gestione ordinaria del bilancio del Comune, ha affermato che *«rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data della dichiarazione di dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, pur se stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta ed immediata di "atti e fatti di gestione" pregressi alla dichiarazione di dissesto. Nel caso di specie è pur vero che l'emanando provvedimento ex art. 42-bis T.U. Espropriazione, che farebbe sorgere il debito oggetto della presente controversia, ha natura costitutiva, come confermato da questa Adunanza con la sentenza 20 gennaio 2020, n. 2 [...] Tuttavia, detto provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha per presupposto [...] l'utilizzazione "di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità" [...] Pertanto, il provvedimento risulta certamente correlato, sul piano della stessa attribuzione causale, "ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data", come specifica l'art. 5, comma 2, D.L. n. 80-2004 (convertito con L. n. 140-2004)».*

Aggiunge che *«Pertanto, sotto il profilo finanziario, se tali fatti sono cronologicamente ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il provvedimento successivo [...] che determina l'insorgere del titolo di spesa deve essere imputato alla Gestione Liquidatoria, purché detto provvedimento sia emanato prima dell'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11. In questo caso, non solo il debito viene imputato al Bilancio della Gestione Liquidatoria sotto il profilo amministrativo-contabile, e non a quello della gestione ordinaria, ma anche la competenza amministrativa ad emanare il provvedimento che costituisce il titolo di spesa (nella specie, l'acquisizione sanante) deve essere attribuita al Commissario Liquidatore, in quanto è quest'ultimo soggetto che deve costituire la relativa partita debitoria del bilancio da lui gestito» (Ad. Plen. 5 agosto 2020, n. 15).*

Tale soluzione interpretativa, in seguito, è stata ripresa ed affinata dalla stessa Adunanza Plenaria, con pronuncia n. 1 del 2022.

In particolare, il Supremo Consesso amministrativo, invitato a rimeditare il principio di diritto espresso con la ricordata sentenza n. 15/2020 e ad esprimersi in merito alla compatibilità della normativa nazionale sul dissesto con la Convenzione E.d.u. (la questione, in sintesi, atteneva ad un decreto ingiuntivo per compensi professionali emanato dopo la dichiarazione di dissesto, ma riferito a fatti antecedenti al dissesto), dopo aver richiamato l'art. 252, comma 4 del T.U.E.L. e la disposizione di interpretazione autentica del d.l. n. 80/2004, ha ritenuto che non vi fosse motivo per mutare l'orientamento espresso con la pronuncia n. 15 del 2020, né sul piano letterale (*«Sul piano letterale [...] non vi è alcuno spazio ermeneutico per aderire ad una interpretazione diversa.»*) né su quello teleologico, considerato che: *«se lo scopo delle norme sullo stato di dissesto è quello di salvaguardare le funzioni fondamentali dell'ente in stato di insolvenza, permettendogli di recuperare una situazione finanziaria di riequilibrio e, quindi, di normalità gestionale e di capienza finanziaria, che altrimenti sarebbe compromessa dai debiti sorti nel periodo precedente, è evidente che tale interesse pubblico risulta prevalente, in base ad un giudizio di bilanciamento e di razionalità, rispetto agli interessi individuali e patrimoniali dei privati ancorché accertati con provvedimenti giurisdizionali»* (Ad. Plen. n. 1/2022).

Per quanto riguarda il rapporto tra la disciplina statale e le disposizioni della Convenzione Edu, la Plenaria ne riconosce la perfetta compatibilità, osservando che le disposizioni in materia di dissesto *«siano espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità locale, e, dall'altro lato, di tutelare i creditori. L'equilibrio così delineato sul piano della vigente normativa rende evidente e manifesto che la disciplina sullo stato di dissesto non può ritenersi contraria ad alcun parametro costituzionale, né in via diretta né attraverso il meccanismo della norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost.»* (Ad. Plen. n. 1/2022).

Il principio di diritto sopra riportato è stato recepito anche dalla giurisprudenza amministrativa successiva che, valorizzando ulteriormente l'approccio sostanzialistico, ha avuto modo di affermare che *«Rientrano, per tal via, nella competenza della commissione straordinaria di liquidazione anche i crediti per spese di giustizia liquidati in favore degli avvocati per giudizi sorti successivamente alla*

dichiarazione di dissesto, ma riferiti a fatti o atti che rientrano nel dissesto perché antecedenti alla data del 31 dicembre di cui all'art. 252 cit., a nulla rilevando che quel credito sia stato quantificato solo successivamente, con il provvedimento del Giudice» (Consiglio di Stato sez. V - 17/08/2023, n. 7788).

2.6. Tanto considerato, facendo applicazione delle coordinate interpretative e giurisprudenziali sopra richiamate, cui questo Collegio intende dare continuità, deve ritenersi che gli oneri discendenti da un giudizio incardinato successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma correlato a fatti di gestione sorti antecedentemente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (art. 252, comma 4), siano attratti nel perimetro gestorio dell'organo straordinario di liquidazione e ciò perché la sua competenza, di carattere generale ed omnicomprensiva, deve intendersi riferita a tutti i riflessi debitori/pecuniari (anche se sopravvenuti *ex novo*) di "*atti e fatti di gestione*" antecedenti al dissesto.

Ed invero, se lo scopo della procedura di dissesto è quello di riportare l'Ente locale *in bonis*, escludendo dal relativo bilancio tutte le poste debitorie connesse alla gestione pregressa, appare corretto ritenere che con la disposizione di cui all'art. 5, comma 2, del d.l. n. 80/2004 (di interpretazione autentica degli artt. 252, comma 4 e 254, comma 3, del T.U.E.L.), il legislatore abbia inteso imputare alla gestione straordinaria, senza alcuna eccezione, tutte le poste causalmente e funzionalmente rivenienti da scelte e condotte gestionali antecedenti al dissesto, con l'unico limite rappresentato dall'approvazione del rendiconto della gestione che segna la chiusura della gestione liquidatoria (cfr. Sezione delle autonomie n. 12/2020/QMIG e n. 21/2020/QMIG in ordine all'esistenza di un *microsistema extra ordinem* al quale vanno ricondotte le disposizioni che regolano, nel dettaglio, l'intera attività dell'Organo Straordinario di Liquidazione ed al quale va riconosciuto un proprio statuto, informato al principio della *par condicio creditorum* ed alla tutela della concorsualità).

Ne consegue, a parere di questo Collegio, che anche le obbligazioni pecuniarie, sorte *ex lege* all'esito del giudizio, siano da attrarre nella competenza dell'O.S.L., quante volte si riferiscano a giudizi intimamente correlati a fatti/atti

di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto, non assumendo rilevanza alcuna la circostanza che l'obbligazione pecuniaria discenda da un provvedimento giurisdizionale non ricognitivo di un debito preesistente, ma di carattere costitutivo, atteso che, come più volte rilevato, ciò che riveste importanza decisiva è il dato della *correlazione* e, dunque, il nesso causale e funzionale che lega quell'obbligazione all'atto o fatto di gestione pregresso e non, invece, il momento in cui essa sorge.

Argomentare diversamente, e quindi ancorare il criterio di riparto al momento in cui sorge temporalmente il titolo esecutivo, significherebbe far dipendere l'applicazione del principio della *par condicio creditorum* ad un evento incerto, non controllabile ed imprevedibile, qual è la durata di un procedimento giurisdizionale.

Viceversa, come autorevolmente affermato dalla Consulta, in occasione del vaglio costituzionale della disposizione speciale dettata per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (articolo 4, comma 8-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 2/2010, conv. in legge n. 42/2010), «*in una procedura concorsuale - tipica di uno stato di dissesto - una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione*».

Secondo la Corte, sarebbe «*irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [...] dagli effetti del debito pregresso [...]*» (in termini, Corte cost. sentenza 21 giugno 2013, n. 154).

In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, al quesito formulato dal Comune di Chieuti può darsi risposta nel senso che l'obbligazione pecuniaria discendente da un giudizio incardinato successivamente alla dichiarazione di dissesto e correlato, sul piano causale, a fatti risalenti, cronologicamente, a data

anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, dovrà gravare, sotto il profilo amministrativo-contabile, unicamente in capo alla gestione liquidatoria.

Resta di competenza esclusiva dell'Amministrazione istante l'applicazione, al caso concreto, del principio di diritto innanzi espresso.

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Puglia rende il parere nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 27 agosto 2024.

Il Magistrato relatore

F.to Daniela PIACENTE

La Presidente

F.to Cinzia BARISANO

Depositata il 28 agosto 2024

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI